

Prot. n. 00111/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 3/2016, presentato, in data 12 gennaio 2016, dalla Società S.S.D. Jesina Calcio s.r.l. contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l'impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche pubblicate, nel solo dispositivo, il 17 dicembre 2015, che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 3/E del 13.10.15, hanno stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio;
- al R.G. ricorsi n. 5/2016, presentato, in data 12 febbraio 2016, dalla Società S.S.D. Jesina Calcio s.r.l. contro la U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D. per l'impugnazione delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche notificate alla suddetta ricorrente in pari data, che, nel confermare la decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 3/E del 13.10.15, hanno stabilito che la società ricorrente debba pagare un premio di preparazione alla Società Junior Jesina Libertas per la formazione dei calciatori Nicola Giorgetti e Thomas Cucchi, oggi tesserati dalla medesima Jesina Calcio;

disposta d'ufficio la riunione nell'odierna udienza di discussione.

Dichiara improcedibile il ricorso iscritto al R.G. n. 3/2016.

Rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 5/2016.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 marzo 2016.

IL PRESIDENTE F.to Dante D'Alessio IL RELATORE F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 8 marzo 2016.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face